



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 30 del 07/03/2020**

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE ALIQUOTE IMU 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

Premesso che la Legge n. 160 del 27.12.2019 – Legge di Bilancio 2020 – ha introdotto importanti novità in materia di Tributi locali;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell'11/2/2019 ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/02/2019 ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 – CONFERMA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE";

Richiamati altresì:

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) che prevede che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";
- i successivi commi da 839 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

Preso atto che la legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, ossia l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva;

Considerato che:

- il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che deriva dall'abolizione della Tasi per effetto del suo assorbimento nell'IMU riprende nella sostanza la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi;
- ai sensi del comma 740 dell'art. 1 della Legge 160/2019 il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto inoltre l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe

*e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Considerato che il comma 779 del medesimo articolo 1 della legge 160/2019 prevede che *“per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all’articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;*

Preso atto che in caso di mancata approvazione delle aliquote IMU per l’esercizio 2020 da parte del Consiglio Comunale entro il 30/6/2020 non verranno automaticamente confermate le aliquote IMU dell’esercizio 2019 previste, ma troveranno applicazione le aliquote di base della “nuova IMU”;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. - serie generale n. 50 - il 28/02/2020, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione finanziari 2020/2022 degli enti locali dal 31/03/2020 al 30/04/2020;

Preso atto che la Legge di Bilancio per il 2020 (L.160/2019), relativamente ai commi in cui non veniva riproposto il blocco agli aumenti alle aliquote dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, non ha modificato quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018);

Valutate le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2020 - 2022 e valutato di confermare le aliquote vigenti nell’esercizio 2019, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019);

Ritenuto quindi di confermare anche per l’esercizio 2020 il medesimo livello impositivo dell’esercizio 2019 relativamente all’imposizione sul patrimonio applicata dal Comune, al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2020 – 2022, applicando le aliquote che rappresentano la mera sommatoria per ciascuna fattispecie imponibile delle aliquote IMU e TASI applicate dal Comune di Porto Mantovano per il 2019, per effetto dell’assorbimento della Tasi nell’IMU ( cd “nuova IMU”) attuato dal comma 738 dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019), tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020;

Richiamati:

- il documento unico di programmazione 2020 - 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18/02/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/02/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 e del bilancio di previsione 2019 – 2021;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018);
- la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019);
- il regolamento generale delle entrate dell’Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario – Tributi – controllo di gestione e società partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

## DELIBERA

1) di approvare l'indirizzo di confermare per l'esercizio 2020 il medesimo livello impositivo dell'esercizio 2019 relativamente all'imposizione sul patrimonio applicata dal Comune, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2020 – 2022, applicando le aliquote che rappresentano la mera sommatoria per ciascuna fattispecie imponibile delle aliquote IMU e TASI applicate dal Comune di Porto Mantovano per il 2019, per effetto dell'assorbimento della Tasi nell'IMU (cd "nuova IMU") attuato dal comma 738 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019), tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, al fine di predisporre i necessari atti Consiliari;

2) di rinviare a specifici atti di Consiglio Comunale l'adozione delle aliquote IMU (nuova Imu) e del relativo regolamento Comunale che disciplina puntualmente l'applicazione dell'IMU, da adottate ai sensi del comma 779 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019), entro il 30/06/2020;

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 :*

*Responsabile del servizio tributi;*

*Responsabile del servizio finanziario;*

## DELIBERA

*Di approvare la suindicata deliberazione.*

*Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in quanto propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio .*

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco  
SALVARANI MASSIMO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale  
MELI BIANCA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)